

UFFICIO DEL
Registrato il 1 DIC. 1998
N. 8916 Vol. 80 Serie 3
Pacco N. 1870



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CIRCOLO ARCI DI PIEVE AL TOPPO

L'ANNO 1998 E QUESTO DI 28 DEL MESE DI SETTEMBRE
ALLE ORE 21:30 SI È RIUNITA L'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL
CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO E SPORTIVO DI PIEVE AL TOPPO
PER DELIBERARE SULLE MODIFICHE DA APPORTARE AD ALCUNI
ARTICOLI DELLO STATUTO DEL CIRCOLO MEDESIMO.

VIENE CHIAMATO A PRESIDERE L'ASSEMBLEA IL SIG. IMPARATI
PIER PAOLO, PRESIDENTE PRO TEMPORE DEL CIRCOLO

IL PRESIDENTE, COSTATATO CHE I SOCI PRESENTI RAPPRESENTANO
LA MAGGIORANZA DEI MEDESIMI COME PREVISTO DALLO STATUTO,
COMUNICA CHE SI RENDE NECESSARIO PROVVEDERE ALLA MODIFICA
DEGLI ART. 29 E LA SOPPRESSIONE DEGLI ART. 30, 31, 32 E
PROCEDE A DARE LETTURA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DA APPORTA-
RE:

ART. 29

LA DECISIONE DI SCIoglIMENTO DEL CIRCOLO DEVE ESSERE PRESA
DALLA MAGGIORANZA DI ALMENO 2/3 DEI SOCI PRESENTI ALL'ASSEM-
BLEA DI CUI LA VALIDITÀ È DATA DALLA PARTECIPAZIONE DI ALMENO
50% DEL CORPO SOCIALE. IN CASO DI SCIoglIMENTO L'ASSEMBLEA
DELIBERA CON LA MAGGIORANZA PREVISTA COME SOPRA, SULLA DESTI-
NAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO, DEDOME LE PASSIVITÀ, PER
UNO O PIÙ FINI DI UTILITÀ GENERALE

DATANE LETTURA, IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LE MODIFICHE
STATUTARIE SOPRA TRASCRITTE, CHE VENGONO APPROVATE DALL'AS-
SEMBLEA CON UNANIME VOTAZIONE.

IL PRESIDENTE, CONCLUSO L'ESAME DI TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO, DICHIARA CHIUSA L'ASSEMBLEA ALLE ORE 22:45

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Deborah Basso
Deborah Basso

Imparati

NUOVO STATUTO

Art.1

Preso atto della assemblea dei soci del precedente circolo ENAL avvenuta in data 25/02/1979, così come risulta dal verbale n°78 stessa data, con la quale veniva deciso di confluire nell'ARCI e di uniformarsi alle norme organizzative, giuridiche e statutarie che quest'ultima Associazione Nazionale prevede per i propri circoli, viene confermata la volontà dei soci medesimi di dare vita ad un nuovo sodalizio denominato CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO E SPORTIVO "PIEVE AL TOPPO" con sede in Pieve al Toppo (AR).

Art.2

Il circolo di cui sopra accetta come norme statutarie ed organizzative quelle previste dall'ARCI nazionale, attuando lo statuto nazionale riconosciuto con decreto ministeriale del 02/08/1967 n°1017022-12000A.

Art.3

Il circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, si propone come scopo quello di promuovere attività di natura ricreativa e culturale tali che possano soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti i soci e della cittadinanza pievaltoppina senza distinzione di sesso e di età. Il circolo non persegue fini di lucro, chiunque partecipi sotto qualsiasi forma alla organizzazione e gestione del circolo, non deve trarne vantaggi personali, sia in termini economici che di prestigio.

Art.4

Sono compiti del circolo:

- a) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative;
- b) favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni;
- c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme di gestione decentrata del potere locale (comitati, circoscrizioni, ecc....);
- d) concedere l'utilizzazione dei locali per iniziative politiche, sindacali e di pubblico interesse in base alla discrezionalità del Consiglio direttivo, purché non in contrasto con i fini del sodalizio,
- e) svolgere attività sociali in convenzione con gli enti pubblici e privati.

Art.5

Il numero dei soci è illimitato, al circolo possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età. I soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le manifestazioni indette dal circolo stesso.

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art.6

Sono soci fondatori tutti coloro che oltre a soddisfare gli obblighi di cui all'art. 5, parteciperanno attivamente alla costruzione dei locali sociali, versando le quote annuali che saranno chiamati a dare.

Art.7

Il patrimonio del circolo è costituito da tutti i beni mobili e immobili, dai titoli comunque tenuti in proprietà e regolarmente inventariati, nonché dai fondi della cassa sociale, da contributi e sottoscrizioni diverse.

Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per attività derivanti dai compiti statutari e compatibili con gli scopi sociali del circolo.



Art.8

Le entrate del circolo sono costituite:

- a) dalle quote annuali e dalle sottoscrizioni dei soci;
- b) dagli introiti derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria;
- c) dai contributi straordinari e da ogni altro introito.

Art.9

Le uscite del circolo sono costituite dagli oneri derivanti dall'attività ordinaria rivolta a perseguire gli scopi sociali.

Art.10

Il socio moroso che non abbia provveduto a versare, entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo, la quota annua di iscrizione, non può prendere parte all'attività sociale. Trascorsi i termini per sanare la situazione di morosità, il C.D. provvede a dichiarare decaduto il socio moroso.

Art.11

Il C.D. ha facoltà di escludere dall'appartenenza al circolo il socio che abbia agito in aperto contrasto con gli scopi perseguiti dal circolo, ne abbia leso gli interessi o abbia arrecato grave pregiudizio all'attività sociale.

Art.12

Contro le decisioni concernenti l'ammissione, la decadenza o l'esclusione, gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al collegio dei probiviri.

Art.13

Le funzioni sociali del circolo sono esercitate dai seguenti organi secondo le rispettive attribuzioni:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Probiviri;
- d) Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Art.14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie, ognuno dei soci partecipanti dispone di un voto che deve essere espresso personalmente e direttamente.

Art.15

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 28 febbraio, essa approva il conto consuntivo ed il bilancio di previsione assieme alle linee generali del programma di attività per l'anno in corso.

Art.16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il C.D. lo reputi necessario;
- b) allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci;
- c) l'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui ne viene fatta richiesta.

Art.17

In sede di prima convocazione è necessaria, per la validità delle deliberazioni, la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto del circolo, occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza di essi e sempre in prima convocazione. In sessione straordinaria l'assemblea è valida a condizione che sia presente almeno 1/6 dei soci.

Alla convocazione dell'assemblea provvede il presidente del Consiglio del Circolo con avvisi affissi nella bacheca del circolo stesso, almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

Art.18

Le procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, debbono essere attivate entro i 2 mesi successivi alla conclusione del precedente mandato triennale.

L'assemblea dei soci, riunita in seduta ordinaria, attiva la procedura nominando al suo interno una commissione elettorale ed un collegio di scrutatori, entrambi composti da almeno 3 membri. Nella stessa seduta l'assemblea determina il numero dei componenti del consiglio Direttivo nei limiti contemplati dal successivo articolo. Entro i 15 giorni successivi, la commissione elettorale redige per ognuno dei 3 organismi di cui al primo paragrafo, una distinta lista di candidati composta da un numero di soci di almeno 1/3 superiore al numero di componenti da eleggere; entro lo stesso termine i soci che lo desiderano possono presentare alla commissione elettorale la propria autocandidatura, che per essere integrata nella lista dei candidati deve essere sostenuta con firma in calce da almeno 5 soci (ogni socio può sostenere solo un'autocandidatura).

Tutti i soci sono eleggibili purchè alla data di svolgimento dell'assemblea, risultino iscritti da un periodo di 6 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Non sono eleggibili i componenti del collegio degli scrutatori. Le elezioni, convocate dalla commissione elettorale, si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto. I nominativi dei candidati sono esposti all'interno del seggio elettorale, nei locali del quale, dovrà essere tenuto a disposizione in libera consultazione, l'elenco dei soci eleggibili.

Gli elettori indicano nella scheda i nominativi dei candidati che intendono eleggere, esprimendo un numero di preferenze non superiore al 50% dei componenti degli organi da costituire. In alternativa ai candidati proposti alla commissione elettorale ed entro il limite indicato nel paragrafo precedente, gli elettori possono attribuire la propria preferenza a qualsiasi socio, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il seggio elettorale resta aperto per un periodo di almeno 8 ore; immediatamente dopo la chiusura del seggio, il collegio degli scrutatori effettuerà in forma pubblica lo spoglio delle schede e redigerà il verbale finale.

Art.19

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti non inferiore a 7 e non superiore a 13, determinato dall'assemblea dei soci in occasione dell'avvio delle procedure elettorali; nei primi 12 anni di attività, almeno il 50% dei soci eletti devono essere qualificati soci fondatori. Il C.D. si riunisce di norma una volta al mese, convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, oppure da almeno 1/3 dei componenti che ne facciano esplicita richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del C.D. sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.20

Il C.D. esercita le seguenti funzioni:

- a) programma, conformemente allo statuto, l'attività sociale;
- b) attua le direttive dell'assemblea;
- c) redige i bilanci e predispose la relazione sull'attività sociale e presenta il tutto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci, prende atto della nomina del Segretario che viene eletto direttamente dal Presidente;
- e) assume gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- f) cura la custodia degli atti e dei documenti, nonché la conservazione dei beni in uso ed in proprietà;
- g) nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere ed il Provveditore;
- h) propone la data della riunione annuale dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio.

Art.21

Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca l'Assemblea dei Soci e tutte le riunioni, in caso della sua assenza o impedimento tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente più anziano di età.

Art.22

I Vicepresidenti sono 2 e sono i più stretti collaboratori del Presidente, lo sostituiscono sia in caso di assenze che in caso di dimissioni prima dello scadere del mandato, provvedono inoltre con gli altri membri del C.D. ad attivare un settore di lavoro.

Art.23

Il Segretario cura lo svolgimento del lavoro amministrativo e contabile, provvede al disbrigo delle pratiche, redige i verbali di tutte le riunioni e conserva gli atti ufficiali e l'archivio del circolo.

Art.24

Il cassiere, in collaborazione con il segretario, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, tenendo la contabilità e la cassa, compila i bilanci, prende in consegna i beni immobili e mobili di proprietà o in dotazione del circolo, cura e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

Art.25

Il Collegio dei Provvisori, organo di natura disciplinare, è formato da 3 componenti ed esercita le seguenti funzioni:

- a) propone al C.D. l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- b) decide in prima istanza, dopo averne tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissione, decadenza ed esclusione dei soci.

Art.26

Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti, organo di controllo è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti ed esercita le seguenti funzioni:

- a) sottopone a controllo amministrativo e contabile tutti gli atti di gestione finanziaria del circolo;
- b) controlla la regolare tenuta della contabilità;
- c) accerta la consistenza patrimoniale e la situazione di cassa;
- d) esamina i bilanci, ne propone le eventuali modifiche ed autorizza la presentazione degli stessi all'Assemblea dei soci.

Art.27

Per lo svolgimento della propria attività il circolo può dotarsi di un regolamento interno (o più) che disciplini gli aspetti della vita sociale non esplicitamente contemplati dal presente statuto. Il regolamento interno è approvato dall'Assemblea dei soci, è nulla la parte del regolamento, anche se approvata legittimamente, in contrasto con le norme e lo spirito del presente statuto.

Art.28

La proposta di modifica dello statuto deve essere inviata a mezzo comunicazione scritta a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea e con affissione nella bacheca del circolo dell'eventuale proposta di modifica.

Art.29

La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione di almeno 50% del corpo sociale. In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista come sopra, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più fini di utilità generale.

Art.30

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e di tutte le altre leggi in materia.